

Proposta di legge regionale concernente:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI**

di iniziativa dei consiglieri

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge:
- a) disciplina le modalità di conferimento di incarichi nel settore dei beni culturali da parte delle amministrazioni locali nonché dei soggetti privati che utilizzano risorse pubbliche, per l'esercizio delle attività professionali di cui alla lettera b) svolte in forma autonoma, singola o associata, finanziate con risorse della Regione ovvero degli enti locali a titolo di cofinanziamento;
 - b) individua, a mero titolo esemplificativo, i contenuti delle attività professionali di archeologo, storico dell'arte, archivista, bibliotecario e restauratore, tenuto conto degli ordinamenti didattici degli Istituti di istruzione superiore e delle Università nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale;
 - c) istituisce la Consulta regionale delle professioni culturali, quale organismo di consultazione e di confronto permanente tra istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dei beni culturali.

Art. 2
(Attività professionale di archeologo)

1. La professione di archeologo si esplica, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:
- a) individuazione, ricognizione e rilievo dei siti di interesse archeologico ed individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse archeologico, nonché progettazione, direzione e collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;
 - b) progettazione, direzione e collaudo degli interventi di scavo;
 - c) attività di valorizzazione dei beni archeologici ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;
 - d) ordinamento, con riferimento ai beni archeologici dei musei e delle mostre, nonché progettazione, direzione e collaudo dei relativi interventi;
 - e) direzione o svolgimento di attività di conservatore dei musei che conservano prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;
 - f) funzioni di perito e di arbitro nelle materie elencate, ivi compresa la stima patrimoniale.

Art. 3
(Attività professionale di storico dell'arte)

1. La professione di storico dell'arte si esplica, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:
- a) individuazione della natura, dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili, ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad eccezione dei beni di interesse archeologico;
 - b) attività di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la definizione storico-critica, la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;
 - c) ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione il collaudo dei relativi interventi;
 - d) direzione o svolgimento di attività di conservatore di musei, pubblici e privati, che conservino prevalentemente materiali storico-artistici o didattici ad essi attinenti;
 - e) funzioni di perito ed arbitro nelle materie elencate, ivi compresa la stima patrimoniale.

Art. 4
(Attività professionale di bibliotecario)

1. La professione di bibliotecario si esplica, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:
- a) selezione, raccolta, trattamento e conservazione dei libri e dei documenti su qualsiasi supporto, nonché elaborazione e diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico o di categorie determinate;

b) organizzazione di raccolte librerie e documentarie, o di altre fonti di informazione pubblicamente disponibili, mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su supporto tradizionale o multimediale, o costituito da riproduzioni analogiche o digitali;

c) progettazione, organizzazione, direzione e gestione di biblioteche o altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate, nonché di centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalografici;

d) valutazione di raccolte librerie e documentarie su qualsiasi supporto;

e) ricerca e didattica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.

Art. 5

(Attività professionale di archivista)

1. La professione di archivista si esplica, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:

a) conservazione, tutela, valorizzazione, guida nell'uso pubblico, accesso al patrimonio documentario degli enti locali;

b) ordinamento, inventariazione, redazione di strumenti di corredo, consulenza ed assistenza nelle ricerche storico documentarie;

c) vigilanza e consulenza sull'organizzazione e gestione degli archivi di deposito, nonché redazione di titolari e di massimari di conservazione;

d) selezione dei documenti da inviare al restauro;

e) progettazione e attivazione di iniziative culturali volte alla valorizzazione ed alla divulgazione del patrimonio documentario, quali mostre, convegni e simili;

f) redazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative nell'ambito dello specifico settore di competenza;

g) predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;

h) cura delle relazioni con enti, istituzioni e associazioni locali, nazionali ed internazionali del settore, finalizzate alla valorizzazione e diffusione del patrimonio documentario, nonché alla realizzazione di scambi culturali, ed alla predisposizione di progetti didattici.

Art. 6

(Attività professionale di restauratore)

1. La professione di restauratore si esplica, a titolo esemplificativo, nelle seguenti attività:

a) indagine diagnostica, che comprende la determinazione della composizione e della condizione dei beni culturali, l'identificazione, l'entità e la natura delle alterazioni, la valutazione delle cause di deterioramento, la determinazione del tipo e dell'unità del trattamento necessario nonché lo studio della documentazione relativa;

b) conservazione preventiva, che consiste in interventi indiretti per ritardare il deterioramento e per prevenire i danni creando delle condizioni ottimali per la preservazione dei beni culturali per quanto compatibile con la fruibilità sociale di questi;

c) conservazione di recupero, che consiste soprattutto nell'intervento diretto sui beni culturali allo scopo di ritardarne il deterioramento futuro;

d) restauro, che consiste nell'intervento diretto sui beni culturali danneggiati o deteriorati, allo scopo di favorire la conoscenza, rispettandone il più possibile, l'integrità estetica, storica e fisica;

e) lo sviluppo di programmi o indagini di conservazione e di restauro, la consulenza e l'assistenza tecnica per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

Art. 7

(Elenco regionale delle professioni culturali)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di cultura, l'Elenco regionale delle professioni culturali, di seguito denominato Elenco.

2. L'Elenco si compone di due sezioni, specialisti e neo laureati, cui possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, e che abbiano svolto idonei tirocini formativi.

3. Il regolamento di cui al comma 2, disciplina inoltre:

- a) le modalità di svolgimento ed i contenuti dei tirocini formativi di cui al comma 2;
- b) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con le Università od altre strutture formative aventi sede nella Regione.

4. Le amministrazioni locali e i soggetti privati di cui all'articolo 1, lettera a), che intendono avvalersi delle professionalità di cui alla presente legge, sono tenuti ad affidare gli incarichi a coloro che risultino iscritti nell'Elenco. E' facoltà di altri soggetti pubblici avvalersi dell'Elenco di cui al presente articolo. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi già attribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Consulta regionale delle professioni culturali)

1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di cultura, la Consulta regionale delle professioni culturali, di seguito denominata Consulta cui spettano, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coadiuvare gli organi regionali nelle politiche relative all'esercizio delle professionali culturali, alla qualità dei servizi e alla tutela dell'utenza, anche in sede di predisposizione di avvisi pubblici in materia;
- b) formulare ed esprimere proposte per il coordinamento degli interventi regionali nel settore;
- c) formulare pareri su proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi relativi ai beni culturali;
- d) favorire il collegamento con le sedi e le strutture competenti delle Università, anche attraverso la proposta di insegnamenti ad hoc da inserire nei corsi di laurea, nonché con gli uffici del Ministero competente in materia di beni culturali presenti sul territorio, con gli enti ecclesiastici e con altri enti ed istituzioni operanti in materia;
- e) favorire i tirocini formativi, provvedendo alla sensibilizzazione di soggetti pubblici o privati operanti nel settore dei beni culturali;
- f) proporre misure di incentivazione relative alla presenza di tirocinanti presso soggetti pubblici o privati, nonché agevolazioni per le assunzioni degli iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 7.

Art.9

(Composizione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) i Presidenti delle Province del Lazio;
- c) un rappresentante del Ministero competente in materia di beni culturali;
- d) un rappresentante per ogni Università del Lazio in cui siano presenti corsi di laurea relativi alle professionalità di cui alla presente legge;
- e) un rappresentante della Conferenza Episcopale italiana;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni non regolamentate individuate dal IV rapporto di monitoraggio del CNEL, che rappresentino le professionalità di cui alla presente legge che ne facciano richiesta;
- g) eventuali esperti esterni o rappresentanti di altri enti o istituzioni in relazione alle materie in discussione.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per 4 anni al termine dei quali i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. La Consulta si dota di un ufficio di presidenza di cui fanno parte, oltre al Presidente, un vice Presidente ed un segretario nominati dalla Consulta stessa.

4. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano la Giunta regionale, la competente Commissione consiliare permanente ovvero almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, con l'eccezione degli eventuali esperti esterni cui spetta il compenso fissato dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale.

6. L'Assessorato competente in materia di cultura assicura alla consulta la dotazione di risorse adeguate all'efficace esercizio delle proprie competenze.

7. La Consulta adotta, entro tre mesi dal suo primo insediamento, un regolamento di organizzazione e funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge, nomina un commissario che provvede alla formazione di un elenco provvisorio.

2. L'iscrizione all'elenco è consentita previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'emanazione di apposito avviso pubblico con il quale sono stabiliti i requisiti necessari.

3. Hanno comunque diritto all'iscrizione:

a) per gli storici dell'arte e gli archeologi, i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2002 n. 270;

b) per gli archivisti, i soggetti inclusi nelle graduatorie di cui ai piani annuali della legge regionale 24 novembre 1997 n. 42 in materia di beni e servizi culturali;

c) per i restauratori e i collaboratori restauratori, i soggetti che documentino il possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000 n. 294 in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro, inseriti rispettivamente nella sezione specialisti e neo laureati.

4. La Consulta, entro trenta giorni dal suo insediamento, può proporre, al commissario di cui al comma 1, ulteriori soggetti da iscrivere nell'elenco provvisorio.

5. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r. 42/1997, viene considerato lo svolgimento di tirocini presso musei e biblioteche per la durata massima di tre anni coperti da almeno tre tirocinanti al termine dei quali gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, procedono alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione delle presente legge, quantificato per l'anno 2003 in euro.....è posto a carico dell'UPB.....mediante istituzione di apposito capitolo.